



Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

**ORDINANZA N. 236 DEL 13/10/2020**

**IL DIRIGENTE**

*adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:*

*Zone a traffico limitato istituite con D.G. n. 132 del 04/08/2020 . Regolamentazione del traffico veicolare, all'interno delle ZZ.T.L. del centro storico di Chioggia, ai sensi dell'art. 7, comma 9, D.L.gs 30.04.1992, n. 285 con installazione di varchi elettronici per il controllo degli accessi.*

<b>L'ISTRUTTORE</b>	<b>IL DIRIGENTE</b>
Giovanni Tiozzo	IL DIRIGENTE Settore Polizia Locale e Servizi Legali dr. Michele Tiozzo Netti FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 13/10/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 13/10/2020

Funzionario delegato  
Mauro Rosteghin  
FIRMATO DIGITALMENTE



## ORDINANZA DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. OD-345-2020

**Ufficio proponente:** Comando di Polizia Locale  
**Istruttore:** Giovanni Tiozzo  
**Oggetto:** Zone a traffico limitato istituite con D.G. n. 132 del 04/08/2020 .  
Regolamentazione del traffico veicolare, all'interno delle Z.T.L. del centro storico di Chioggia, ai sensi dell'art. 7, comma 9, D.L.gs 30.04.1992, n. 285 con installazione di varchi elettronici per il controllo degli accessi.

VISTA la Deliberazione della Giunta n. 132 del 04.08.2020 con la quale:

A. è stata istituita la Zona a Traffico Limitato "4. CENTRO STORICO-CORSO" di Chioggia, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 nell'area della cd "insula" di Chioggia e nell'Isola del Cantieri, delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal bacino del Lusenzo, a sud dai canali Vena e Perotolo e piazzale Poliuto Penzo, a ovest dal Canal Lombardo (planimetria all. 1, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO" sono videocontrollati dai Varchi n. 1 - Campo Marconi, n. 3 - Calle Duomo, n. 7 - Isola dell'Unione;

B. è stata istituita, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la Zona a Traffico Limitato "1. CENTRO STORICO OVEST", nell'area delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal Canal Vena e Corso del Popolo, a sud da Calle San Giacomo (tratto ad ovest di Canal Vena) lato nord compreso, canale Perotolo e piazzale Poliuto Penzo, a ovest dal Canal Lombardo (planimetria all. 2, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST" sono videocontrollati dal Varco n. 2 - Fondamenta Canal Lombardo nonché dal Varco n. 4 - Corso del Popolo nei soli orari in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali.

Sono abilitati all'accesso e sosta nella Z.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST" i veicoli dei residenti ed autorizzati dell'area esterna alla predetta Z.T.L. ed ad essa adiacente, sul lato sud, posta tra Calle Duomo, piazzale Poliuto Penzo, Canale Perotolo e Corso del Popolo;

C. è stata istituita, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la Zona a Traffico

Limitato "2. CENTRO NORD EST", nell'area delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal Canale San Domenico, a sud da Calle San Giacomo (tratto ad est di Canal Vena) lato nord compreso, a ovest dal Canal Vena (planimetria all. 3, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "2. CENTRO NORD EST" sono videocontrollati dal Varco n. 6 - Fondamenta San Domenico nord;

D. è stata istituita, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, la Zona a Traffico Limitato "3. CENTRO STORICO SUD EST", nell'area delimitata a nord da Calle San Giacomo (tratto ad est di Canal Vena) lato sud compreso bacino di Vigo, a est dal Canale San Domenico, a sud e ad ovest dal Canale Vena (planimetria all. 4, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "3. CENTRO STORICO SUD EST" sono videocontrollati dal Varco n. 5 - Fondamenta San Domenico sud.

Sono abilitati all'accesso e sosta nella Z.T.L. "3. CENTRO STORICO SUD EST" i veicoli dei residenti ed autorizzati dell'area esterna alla predetta Z.T.L. ed ad essa adiacente, sul lato ovest, posta tra Corso del Popolo sud, Calle San Giacomo, Canal Vena, Stradale Ponte Cuccagna;

E. è stato previsto di autorizzare il transito e la sosta nelle ZZ.T.L. di cui sopra (il cui quadro d'assieme è compendiato nella planimetria all. 5, che costituisce parte integrante del presente atto) a:

- a) residenti nelle ZZ.T.L. e locatari o occupanti di immobili nelle ZZ.T.L. provvisti di regolare contratto di locazione o altro diritto reale di godimento, per tutti i veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli) di proprietà dei componenti del nucleo familiare, purchè almeno uno di questi sia in possesso di patente di guida idonea a condurre i veicoli da autorizzare;
- b) proprietari di immobili (non occupati da altri soggetti) nelle ZZ.T.L., per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascun nucleo familiare, purchè composto da almeno un titolare di patente di guida idonea a condurre il veicolo da autorizzare;
- c) titolari di attività commerciali con sede nelle ZZ.T.L., per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascuna attività commerciale;
- d) titolari di attività professionali con studio nella ZTL, per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascun professionista;

- e) titolari di attività artigianali con sede nelle ZZ.T.L., per tutti i veicoli aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate, riconducibili a ciascuna ditta;
- f) armatori e capibarca con imbarcazione ormeggiata su banchine raggiungibili soltanto entrando nelle ZZ.T.L., per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo per ciascun natante;
- g) titolari di attività artigianali, assistenza tecnica e manutentori (da visura camerale) con sede nel comune di Chioggia con mezzo adibito a trasporto promiscuo, per n. 1 veicolo avente massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate per ciascuna ditta;
- h) biciclette e velocipedi a tre o quattro ruote a propulsione esclusivamente muscolare;
- i) taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente;
- j) veicoli per trasporto funebre;
- k) veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì (dalle ore 06.30 alle ore 14,00 del giovedì) aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate - solo nelle aree previste dal vigente Piano comunale per il commercio su aree pubbliche;
- l) veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia;
- m) veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati;
- n) veicoli del Trasporto Pubblico Locale;
- o) veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, in possesso della autorizzazione del Questore, che trasportano preziosi, nonché i veicoli dei titolari di attività all'ingrosso di preziosi (solo giorni feriali);
- p) veicoli per il trasporto valori ((solo giorni feriali)
- q) veicoli autorizzati dal Comando Polizia Locale per esigenze straordinarie o non altrimenti prevedibili, sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite e significando che le autorizzazioni:
  - consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi in esse indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno delle ZZ.T.L., e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell'autorizzazione stessa;
  - hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo;

Le autorizzazioni permanenti per l'accesso nelle ZZ.T.L. sono soggette a rinnovo annuale finalizzato alla verifica dei presupposti legittimanti il titolo.

F. è stato previsto che:

- a. in una prima fase del piano di regolamentazione della viabilità nell'"*insula*" di Chioggia, verranno attivate, previo un periodo di "pre-esercizio" di mesi 3 (tre), da definirsi con separato provvedimento dirigenziale, le ZZ.T.L. "1.CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST", "3. CENTRO STORICO SUD EST, e "4. CENTRO STORICO-CORSO", secondo gli orari di cui alla successiva lett. b.

Successivamente, a seguito della valutazione circa l'adeguato stato di avanzamento del complessivo progetto di implementazione delle aree destinate a parcheggio immediatamente adiacenti al centro storico, sempre previo un periodo di "pre-esercizio" di mesi 3 (tre), da definirsi con separato provvedimento dirigenziale, saranno ampliati gli orari di attivazione della ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO";

- b. le ZZ.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", "1. CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST" e "3. CENTRO STORICO SUD EST" sono attive dalle ore 10.00 alle ore 06.00.

La ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO" è attiva dalle ore 00.00 alle ore 06.00 nel periodo dal 1° settembre al 31 maggio e dalle ore 01,00 alle ore 06.00 nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto.

Il funzionamento della ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO" è sospeso dalle ore 00.00 (o dalle ore 01.00 nel periodo estivo) alle ore 06.00 di ogni domenica e giornata festiva.

Nell'arco temporale di disattivazione delle ZZ.T.L. (dalle ore 06.00 alle ore 10.00) sono consentite le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate (categoria N articolo 47 Codice della Strada).

Durante la stagione turistica balneare, la ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO" potrà essere eventualmente sospesa in via temporanea, con successivo provvedimento dirigenziale, in corrispondenza degli orari di maggior deflusso del traffico turistico;

- c. i veicoli autorizzati all'accesso e sosta nelle ZZ.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST" e "3. CENTRO STORICO SUD EST" sono automaticamente abilitati all'accesso nella Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO" ma possono accedere e sostare nella sola Z.T.L. di appartenenza;

- d. i veicoli commerciali, aventi massa complessiva anche superiore alle 3,5 tonnellate, diretti o provenienti dall'Isola dei Cantieri (compreso il Mercato Ittico all'ingrosso), se regolarmente accreditati, possono transitare in entrata ed in uscita dalla Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO" utilizzando il solo Varco n. 7 - Isola dell'Unione;
- e. dovendo privilegiare, quale percorso di accesso sia al Corso del Popolo nord che alle calli del centro storico che accedono al Corso del Popolo, la Fondamenta Canal Lombardo, il transito attraverso il Varco n. 4 - Corso del Popolo è consentito ai soli veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia ed ai veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati, tranne che nell'arco temporale di disattivazione delle ZZ.T.L., in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico;
- f. il transito nelle ZZ.T.L. dei veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, compresi gli autobus turistici (che comunque non possono transitare per il Varco n. 4 - Corso del Popolo) ed i veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì, può essere autorizzato dal Comando Polizia Locale, in deroga il limite di peso, con autorizzazioni temporanee (di validità al massimo annuale), sino alle seguenti date, oltre le quali gli interessati sono tenuti ad adeguare la massa dei veicoli ai limiti di peso vigenti per il centro storico:
- autobus turistici e veicoli commerciali adibiti al carico e scarico delle merci: 31.12.2022;
  - veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì: 31.12.2023;
- g. sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono i soggetti interessati o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico;
- h. possono essere autorizzati al transito nelle ZZ.T.L. interessate, i veicoli, regolarmente accreditati, utilizzati per l'accompagnamento dei frequentatori degli istituti scolastici di ogni ordine e grado situati all'interno delle ZZ.T.L.;
- i. all'atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 188 del Codice della Strada, per i veicoli al servizio di persone diversamente abili, l'interessato indica gli estremi del veicolo o dei veicoli da accreditare in via generale. L'accREDITAMENTO avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione.

I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Chioggia che

devono accedere nelle ZZ.T.L., possono richiedere al Comando Polizia Locale l'accreditamento del veicolo ordinariamente utilizzato.

Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accreditamento, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada dovranno regolarizzare l'accreditamento entro il terzo giorno successivo al giorno dell'avvenuto accesso;

- j. le esigenze dei residenti nel Comune di Chioggia che debbono provvedere all'assistenza di un proprio congiunto potranno essere eventualmente riscontrate, se ne sussistono i presupposti, mediante l'utilizzo di permessi rilasciati ai sensi del vigente *"Regolamento sulle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta"*, ovvero, previa accurata valutazione caso per caso, mediante autorizzazioni di carattere straordinario e temporaneo, da parte del Comando Polizia Locale;
- k. le autovetture dei clienti delle strutture ricettive con sede nelle ZZ.T.L. possono essere autorizzate ad effettuare il solo transito e carico/scarico, percorrendo le Fondamenta Canal Lombardo o San Domenico, con l'esclusione di Corso del Popolo nord;
- l. le modalità operative di dettaglio per l'accreditamento dei veicoli aventi diritto al transito e/o alla sosta nelle ZZ.T.L., compresi quelli delle persone diversamente abili e quelli utilizzati per accompagnamento scolastico, saranno oggetto di successivo e separato provvedimento dirigenziale;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 16/01/2019 con il quale è stato l'incarico di direzione del Settore "Polizia Locale e Servizi Legali" al Dott. Michele Tiozzo;

RITENUTO necessario dare attuazione a quanto disposto dalla richiamata Deliberazione n. 132 del 04.08.2020;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento e dell'istruttoria per il presente provvedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Locale dr. Michele Tiozzo;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del TUEL,

VISTI:

- il D.Lgs. n. 196/2003;
- il provvedimento generale sulla videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2010;



- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- il D.P.R. n. 495/1992;
- lo Statuto Comunale;

## O R D I N A

per i motivi esposti in preambolo, ad integrazione e/o modifica dei divieti, obblighi e limitazioni esistenti:

- 1) l'istituzione della Zona a Traffico Limitato "4. CENTRO STORICO-CORSO" di Chioggia, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 nell'area della cd "insula" di Chioggia e nell'Isola del Cantieri, delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal bacino del Lusenzo, a sud dai canali Vena e Perotolo e piazzale Poliuto Penzo, a ovest dal Canal Lombardo (planimetria all. 1, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO" sono videocontrollati dai Varchi n. 1 - Campo Marconi, n. 3 - Calle Duomo, n. 7 - Isola dell'Unione;

- 2) l'istituzione, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, della Zona a Traffico Limitato "1. CENTRO STORICO OVEST", nell'area delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal Canal Vena e Corso del Popolo, a sud da Calle San Giacomo (tratto ad ovest di Canal Vena) lato nord compreso, canale Perotolo e piazzale Poliuto Penzo, a ovest dal Canal Lombardo (planimetria all. 2, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST" sono videocontrollati dal Varco n. 2 - Fondamenta Canal Lombardo nonchè dal Varco n. 4 - Corso del Popolo nei soli orari in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali.

Sono abilitati all'accesso e sosta nella Z.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST" i veicoli dei residenti ed autorizzati dell'area esterna alla predetta Z.T.L. ed ad essa adiacente, sul lato sud, posta tra Calle Duomo, piazzale Poliuto Penzo, Canale Perotolo e Corso del Popolo;

- 3) l'istituzione, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, della Zona a Traffico Limitato "2. CENTRO NORD EST", nell'area delimitata a nord dal bacino di Vigo, a est dal Canale San Domenico, a sud da Calle San Giacomo (tratto ad est di Canal Vena) lato nord compreso, a ovest dal Canal Vena (planimetria all. 3, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "2. CENTRO NORD EST" sono videocontrollati dal Varco n. 6 - Fondamenta San Domenico nord;

- 4) l'istituzione, all'interno della Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", ai sensi del comma 9 dell'art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, della Zona a Traffico Limitato "3. CENTRO STORICO SUD EST", nell'area delimitata a nord da Calle San Giacomo (tratto ad est di Canal Vena) lato sud compreso bacino di Vigo, a est dal Canale San Domenico, a sud e ad ovest dal Canale Vena (planimetria all. 4, che costituisce parte integrante del presente atto).

Gli accessi alla Z.T.L. "3. CENTRO STORICO SUD EST" sono videocontrollati dal Varco n. 5 - Fondamenta San Domenico sud.

Sono abilitati all'accesso e sosta nella Z.T.L. "3. CENTRO STORICO SUD EST" i veicoli dei residenti ed autorizzati dell'area esterna alla predetta Z.T.L. ed ad essa adiacente, sul lato ovest, posta tra Corso del Popolo sud, Calle San Giacomo, Canal Vena, Stradale Ponte Cuccagna;

- 5) di autorizzare il transito e la sosta nelle ZZ.T.L. di cui sopra (il cui quadro d'assieme è compendiato nella planimetria all. 5, che costituisce parte integrante del presente atto) a:

- a) residenti nelle ZZ.T.L. e locatari o occupanti di immobili nelle ZZ.T.L. provvisti di regolare contratto di locazione o altro diritto reale di godimento, per tutti i veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli) di proprietà dei componenti del nucleo familiare, purchè almeno uno di questi sia in possesso di patente di guida idonea a condurre i veicoli da autorizzare;
- b) proprietari di immobili (non occupati da altri soggetti) nelle ZZ.T.L., per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascun nucleo familiare, purchè composto da almeno un titolare di patente di guida idonea a condurre il veicolo da autorizzare;
- c) titolari di attività commerciali con sede nelle ZZ.T.L., per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascuna attività commerciale;
- d) titolari di attività professionali con studio nella ZTL, per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascun professionista;
- e) titolari di attività artigianali con sede nelle ZZ.T.L., per tutti i veicoli aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate, riconducibili a ciascuna ditta;
- f) armatori e capibarca con imbarcazione ormeggiata su banchine raggiungibili soltanto entrando nelle ZZ.T.L., per n. 1 (una) autovettura e n. 1 (uno) ciclomotore o motociclo) per ciascun natante;

- g) titolari di attività artigianali, assistenza tecnica e manutentori (da visura camerale) con sede nel comune di Chioggia con mezzo adibito a trasporto promiscuo, per n. 1 veicolo avente massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate per ciascuna ditta;
- h) biciclette e velocipedi a tre o quattro ruote a propulsione esclusivamente muscolare;
- i) taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente;
- j) veicoli per trasporto funebre;
- k) veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì (dalle ore 06.30 alle ore 14,00 del giovedì) aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate - solo nelle aree previste dal vigente Piano comunale per il commercio su aree pubbliche;
- l) veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia;
- m) veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati;
- n) veicoli del Trasporto Pubblico Locale;
- o) veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, in possesso della autorizzazione del Questore, che trasportano preziosi, nonché i veicoli dei titolari di attività all'ingrosso di preziosi (solo giorni feriali);
- p) veicoli per il trasporto valori ((solo giorni feriali);
- q) veicoli autorizzati dal Comando Polizia Locale per esigenze straordinarie o non altrimenti prevedibili, sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite e significando che le autorizzazioni:
  - consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi in esse indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all'interno delle ZZ.T.L., e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto oggetto dell'autorizzazione stessa;
  - hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo;

Le autorizzazioni permanenti per l'accesso nelle ZZ.T.L. sono soggette a rinnovo annuale finalizzato alla verifica dei presupposti legittimanti il titolo.

6. che le ZZ.T.L. "1.CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST", "3. CENTRO STORICO SUD EST, e "4. CENTRO STORICO-CORSO", verranno attivate, previo un periodo di "pre-esercizio" di mesi 3 (tre) e secondo gli orari di cui al successivo punto 7, a partire dalla data che sarà

individuata da separata Ordinanza dirigenziale, tenuto conto della necessità di conseguire la necessaria autorizzazione ministeriale all'installazione dei sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato ai sensi del D.P.R. n. 250/99 in coerenza con le *"Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato"* emanate con prot. n. 5050 del 28 giugno 2019 e dei tempi tecnici di installazione e predisposizione del sistema di videocontrollo dei varchi;

7. che le ZZ.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO", "1. CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST" e "3. CENTRO STORICO SUD EST" sono attive dalle ore 10.00 alle ore 06.00.

La ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO" è attiva dalle ore 00.00 alle ore 06.00 nel periodo dal 1° settembre al 31 maggio e dalle ore 01,00 alle ore 06.00 nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto.

Il funzionamento della ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO" è sospeso dalle ore 00.00 (o dalle ore 01.00 nel periodo estivo) alle ore 06.00 di ogni domenica e giornata festiva.

Nell'arco temporale di disattivazione delle ZZ.T.L. (dalle ore 06.00 alle ore 10.00) sono consentite le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali aventi massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate (categoria N articolo 47 Codice della Strada).

Durante la stagione turistica balneare, la ZTL "4. CENTRO STORICO-CORSO" potrà essere eventualmente sospesa in via temporanea, con Ordinanza dirigenziale, in corrispondenza degli orari di maggior deflusso del traffico turistico;

8. che:

- a) i veicoli autorizzati all'accesso e sosta nelle ZZ.T.L. "1. CENTRO STORICO OVEST", "2. CENTRO STORICO NORD EST" e "3. CENTRO STORICO SUD EST" sono automaticamente abilitati all'accesso nella Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO" ma possono accedere e sostare nella sola Z.T.L. di appartenenza;
- b) i veicoli commerciali, aventi massa complessiva anche superiore alle 3,5 tonnellate, diretti o provenienti dall'Isola dei Cantieri (compreso il Mercato Ittico all'ingrosso), se regolarmente accreditati, possono transitare in entrata ed in uscita dalla Z.T.L. "4. CENTRO STORICO-CORSO" utilizzando il solo Varco n. 7 - Isola dell'Unione;
- c) il transito attraverso il Varco n. 4 - Corso del Popolo è consentito ai soli veicoli adibiti ad interventi di pubblico servizio, soccorso e di polizia ed ai veicoli adibiti al trasporto di persone invalide appositamente accreditati,

tranne che nell'arco temporale di disattivazione delle ZZ.T.L., in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico;

- d) il transito nelle ZZ.T.L. dei veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, compresi gli autobus turistici (che comunque non possono transitare per il Varco n. 4 - Corso del Popolo) ed i veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì, può essere autorizzato dal Comando Polizia Locale, in deroga il limite di peso, con autorizzazioni temporanee (di validità al massimo annuale), sino alle seguenti date, oltre le quali gli interessati sono tenuti ad adeguare la massa dei veicoli ai limiti di peso vigenti per il centro storico:
- autobus turistici e veicoli commerciali adibiti al carico e scarico delle merci: 31.12.2022;
  - veicoli adibiti al mercato settimanale del giovedì: 31.12.2023;
- e) sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono i soggetti interessati o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico;
- f) possono essere autorizzati al transito nelle ZZ.T.L. interessate, i veicoli, regolarmente accreditati, utilizzati per l'accompagnamento dei frequentatori degli istituti scolastici di ogni ordine e grado situati all'interno delle ZZ.T.L.;
- g) all'atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 188 del Codice della Strada, per i veicoli al servizio di persone diversamente abili, l'interessato indica gli estremi del veicolo o dei veicoli da accreditare in via generale. L'accREDITAMENTO avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione.

I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Chioggia che devono accedere nelle ZZ.T.L., possono richiedere al Comando Polizia Locale l'accREDITAMENTO del veicolo ordinariamente utilizzato.

Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accREDITAMENTO, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada dovranno regolarizzare l'accREDITAMENTO entro il terzo giorno successivo al giorno dell'avvenuto accesso;

- h) le esigenze dei residenti nel Comune di Chioggia che debbono provvedere all'assistenza di un proprio congiunto potranno essere eventualmente riscontrate, se ne sussistono i presupposti, mediante l'utilizzo di permessi rilasciati ai sensi del vigente *"Regolamento sulle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la*

*sosta per le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*", ovvero, previa accurata valutazione caso per caso, mediante autorizzazioni di carattere straordinario e temporaneo, da parte del Comando Polizia Locale;

- i) le autovetture dei clienti delle strutture ricettive con sede nelle ZZ.T.L. possono essere autorizzate ad effettuare il solo transito e carico/scarico, percorrendo le Fondamenta Canal Lombardo o San Domenico, con l'esclusione di Corso del Popolo nord;
  - j) le modalità operative di dettaglio per l'accreditamento dei veicoli aventi diritto al transito e/o alla sosta nelle ZZ.T.L., saranno oggetto di successivo e separato provvedimento dirigenziale, tenuto conto che la richiamata Deliberazione n. 132/2020 ha affidato la gestione delle ZZ.T.L. di cui alla presente Ordinanza ad S.S.T. S.p.A., in conformità di quanto previsto dal vigente contratto di servizio, compreso il rilascio ed il rinnovo annuale delle autorizzazioni permanenti e temporanee all'accesso nelle ZZ.T.L.
- 9) gli obblighi e divieti disposti con il presente provvedimento entrano in vigore a partire dalla data che sarà individuata da separata Ordinanza dirigenziale, tenuto conto della necessità di conseguire la necessaria autorizzazione ministeriale all'installazione dei sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato ai sensi del D.P.R. n. 250/99 in coerenza con le *"Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato"* emanate con prot. n. 5050 del 28 giugno 2019 e dei tempi tecnici di installazione e predisposizione del sistema di videocontrollo dei varchi;
- 10) che S.S.T. Spa ed il Settore LL.PP. provvedano all'installazione della relativa segnaletica stradale nonché di tutti gli accorgimenti di carattere logistico e strutturale necessari ad rendere operative le ZZ.T.L. ed in particolare l'installazione delle idonee misure di interdizione e dissuasione fisica del traffico a motore, compresi i veicoli a due ruote, ad evitare l'accesso abusivo nelle aree individuate quali ZZ.T.L.;
- 11) che la presente Ordinanza venga trasmessa agli uffici ed organi di Polizia per le rispettive competenze.
- 12) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art.7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Si attesta:

- che verrà assolto all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente"-sottosezione "Provvedimenti" sul sito web del Comune di Chioggia, conformemente a quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs 33/2013 ;
- che la presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Chioggia.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art.37 comma 3 del D.Leg.vo 285/92) con le modalità previste dall'art.74 del D.P.R.nr.495/1992; sempre entro 60 giorni è esperibile altresì ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Chioggia, 13/10/2020

IL DIRIGENTE  
Settore Polizia Locale e Servizi Legali  
dr. Michele Tiozzo Netti  
FIRMATO DIGITALMENTE